



**COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28 DEL 9/12/2021

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di rateizzazioni delle entrate tributarie ed extratributarie.

L'anno duemilaventuno, il giorno **NOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **15:45 e segg.**, presso la sede del Comune di Ficarazzi, sito in via Caduti di Nassirya, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con DPR del 9.06.2020, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000.

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Daniela Maria Amato, sono presenti i seguenti signori:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
Daniela Maria Amato	X	
Fertitta Anna	X	
Romano Luigi	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune di Ficarazzi, Dott.ssa. Maria Letizia Careri, che assume la funzione di Segretario verbalizzante

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Consiliare n. 3 del 24.02.2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi (PA);
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 09.06.2020, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 2 luglio 2020, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D. Lgs, 267/2000, ha disposto, nella medesima data l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso Ente e con comunicazione agli organi di stampa.
- in considerazione delle numerose istanze pervenute, la Commissione Straordinaria ha proceduto alla comunicazione di avvio dell'accertamento della massa passiva ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 378/1993 mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale (art. 8, comma 3, L. n. 241/1990);

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, la Commissione Straordinaria di Liquidazione *ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato* vale a dire, nel caso del Comune di Ficarazzi, al 31-12-2018;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione con deliberazione n. 4 del 25.02.2021, ha proposto al Comune di Ficarazzi l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti ai sensi dell'articolo 258;
- con la Deliberazione di G.C. n. 24 del 18 marzo 2021, il Comune di Ficarazzi ha aderito, ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva;
- con propria Deliberazione n. 8 del 25 marzo 2021, sono stati individuati e fissati i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva.

CONSIDERATO CHE:

- l'Organo Straordinario di Liquidazione sta effettuando attività di accertamento e/o invio di avvisi di accertamento relativi alle entrate tributarie, nonché di recupero di altre entrate comunali per le annualità di competenza;
- sono pervenute, sia pure informalmente, istanze dei contribuenti che, manifestando la volontà di procedere con i pagamenti, hanno richiesto la rateizzazione di tributi e di entrate extratributarie;
- è intenzione dell'OSL agevolare le condizioni che favoriscano l'effettiva realizzazione degli incassi anche attraverso una dilazione dei pagamenti, utile a superare le difficoltà di adempiere all'obbligazione tributaria, adottando comunque allo stesso tempo le necessarie cautele a preservare l'interesse pubblico, con una rateizzazione da accordare nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 256, c. 6 del TUEL, ritenendo che ciò possa consentire una più rapida riscossione delle entrate proprie dell'ente.

ATTESA, pertanto, la necessità, ai fini di migliorare ed implementare l'attività di riscossione delle entrate di competenza della gestione liquidatoria, fissare criteri per la rateizzazione dei tributi comunali e delle entrate extratributarie, con i seguenti limiti e numero di rate mensili:

Persone Fisiche

da €.200,00 a €. 500,00	n. 3 rate a cadenza mensile
da €. 501,00 a €. 1.000,00	n. 5 rate a cadenza mensile
da €. 1.001,00 a €. 3.000,00	n. 8 rate a cadenza mensile
da €. 3.001,00 a €. 6.000,00	n. 10 rate a cadenza mensile
oltre €. 6.000,00	n. 12 rate a cadenza mensile

Persone Giuridiche

da €.1.000,00 a €. 3.000,00	n. 3 rate a cadenza mensile
da €.3.001,00 a €. 6.000,00	n. 6 rate a cadenza mensile
da €.6.001,00 a €. 10.000,00	n. 9 rate a cadenza mensile
oltre €.10.000,00	n. 12 rate a cadenza mensile

CONSIDERATO che i superiori criteri consentirebbero di raggiungere un duplice vantaggio sia per l'Ente, che riscuoterebbe i propri crediti tributari ed extratributari in tempi prevedibilmente inferiori rispetto a quelli necessari ove si procedesse all'iscrizione a ruolo degli stessi, sia per i contribuenti, evitando a questi ultimi un aggravio degli oneri di riscossione a loro carico.

RITENUTO, altresì opportuno, prevedere la possibilità di prolungare il piano di rateizzazione oltre i termini dei dodici mesi sopra indicati, ove espressamente e motivativamente richiesto, ai contribuenti in difficoltà economiche qualora ricorrano specifici presupposti.

VISTI:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Ad unanimità dei presenti

DELIBERA

1. **Di approvare** ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 (art. 3 L.R. 7/2019), le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di approvare** il *“Regolamento per la concessione di rateizzazioni delle entrate tributarie ed extratributarie che disciplina le nuove modalità di rateizzazione delle entrate di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione”* e segnatamente quelle maturate fino a tutto il 31/12/2018;
3. **Di dare mandato** al Segretario Generale di notificare la presente deliberazione a tutti i Responsabili di Settore, al Responsabile dell'Ufficio Tributi, all'Ufficio di supporto della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nonché di trasmetterla, per opportuna conoscenza, all'Organo di Revisione;
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. P.R. n. 378/1993.
5. **La presente** deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, a cura dell'Amministrazione Comunale.

6. **Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente, dedicata alla Commissione Straordinaria di liquidazione, nonché la comunicazione al Segretario Generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Ficarazzi.

Alle ore 16:00, **il Presidente** dichiara sciolta la seduta, previa redazione e lettura.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente
F.to Daniela Maria Amato

Il Componente
F.to Anna Fertitta

Il Componente
F.to Luigi Romano

Il Segretario Generale
F.to Avv. Maria Letizia Careri

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in data 09/12/2021
ai sensi dell'art.4, comma 6, del DPR n. 378/93;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Maria Letizia Careri

Ficarazzi li, 09/12/2021

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

L'Addetto
F.to Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Maria Letizia Careri

COMUNE DI FICARAZZI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)

Regolamento per la concessione di rateizzazioni delle entrate tributarie ed extratributarie delle entrate di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Approvato con
Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. ____ del _____

Regolamento per la concessione di rateizzazioni delle entrate tributarie ed extratributarie che disciplina le nuove modalità di rateizzazione delle entrate di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione, in via eccezionale, di rateizzazioni di somme dovute per imposte e tributi comunali nonché per debiti di natura extratributarie e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Le nuove modalità di rateizzazione delle entrate tributarie ed extratributarie di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione e, segnatamente, quelle maturate fino a tutto il 31/12/2018, sono disciplinate secondo i seguenti criteri:

Persone Fisiche

da €.200,00 a €. 500,00	n. 3 rate a cadenza mensile
da €. 501,00 a €. 1.000,00	n. 5 rate a cadenza mensile
da €. 1.001,00 a €. 3.000,00	n. 8 rate a cadenza mensile
da €. 3.001,00 a €. 6.000,00	n. 10 rate a cadenza mensile
oltre €. 6.000,00	n. 12 rate a cadenza mensile

Persone Giuridiche

da €.1.000,00 a €. 3.000,00	n. 3 rate a cadenza mensile
da €.3.001,00 a €. 6.000,00	n. 6 rate a cadenza mensile
da €.6.001,00 a €. 10.000,00	n. 9 rate a cadenza mensile
oltre €.10.000,00	n. 12 rate a cadenza mensile

Ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi a forme di dilazione eccezionale si definiscono i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi di cui tenere conto.

Preliminarmente si precisa che si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nelle difficoltà economiche in cui versa il soggetto debitore.

Si precisa che la condizione dello stato di disagio è riferita alle seguenti situazioni:

- a) Anziano con più di 65 anni titolare di sola pensione sociale o solo assegno minimo e proprietario di sola casa adibita ad abitazione principale;
- b) Disoccupato iscritto al collocamento;
- c) Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- d) Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
- e) Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- f) Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- g) Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- h) Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa;
- i) Altro (situazioni di particolare disagio socio-economico non rientranti nelle superiori fattispecie);

A dimostrazione dello stato di disagio va allegata la seguente documentazione:

- Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- Certificato disoccupazione;
- Altra documentazione idonea a comprovare il particolare stato di disagio.

La superiore dimostrata situazione di disagio economico consentirà al debitore di poter chiedere la rateizzazione della propria posizione debitoria in un numero massimo di 24 rate, di pari importo, a cui andranno aggiunti gli interessi legali.

Si prevede, altresì, che:

- a) per le rateizzazioni concesse verranno applicati gli interessi legali previsti dalla normativa vigente;
- b) il beneficio concesso decadrà con il mancato pagamento della prima o, successivamente di due rate;
- c) gli importi relativi ai mancati versamenti saranno recuperati coattivamente;
- d) la rateizzazione non è ammessa per le entrate tributarie per le quali è stata già avviata la riscossione coattiva;
- e) per gli importi oltre 6.000,00 euro il richiedente dovrà produrre apposita garanzia fideiussoria.